

COPIA



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
125	17-07-2026

Servizio: Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio: ORTELLI FEDERICO

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI INPS. CIG BC705D969B
-----------------	---

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Commissario Prefettizio Responsabile del Servizio Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 199 del 30/12/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 18/06/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale era stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

VISTO il capitolo di spesa 595.0 “PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO” del Bilancio di Previsione 2026-2028, gestione competenza, classificato alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103, la cui disponibilità risulta pari a € 4.309,18;

TENUTO CONTO delle molteplici richieste di certificazione e sistemazione delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti ed ex dipendenti comunali trasmesse dall'INPS, nonché della necessità di definire correttamente le relative pratiche ai fini pensionistici e della liquidazione del TFS/TFR;

CONSIDERATO che tali attività richiedono specifiche competenze tecnico-specialistiche in materia previdenziale, nonché l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dall'INPS, con particolare riferimento a "Nuova Passweb", all'elaborazione dei flussi a variazione della posizione assicurativa e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa e dalle circolari dell'Istituto;

TENUTO CONTO che alcune delle pratiche riguardano rapporti di lavoro risalenti nel tempo, riferiti anche agli anni '60, '70 e '80, caratterizzati da particolari complessità ricostruttive e dalla necessità di verificare dati contributivi, retributivi e previdenziali relativi a periodi antecedenti all'informatizzazione degli archivi;

RILEVATA la persistente carenza di personale in possesso di adeguata specializzazione nella materia previdenziale e pensionistica del pubblico impiego, tale da non consentire la gestione interna delle

pratiche nei tempi richiesti dall'INPS;

RITENUTO, pertanto, necessario avvalersi del supporto di un operatore economico altamente specializzato nella gestione delle posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici, al fine di garantire il corretto assolvimento degli adempimenti richiesti dall'INPS, evitare ritardi nella definizione delle pratiche pensionistiche e assicurare la corretta ricostruzione delle posizioni contributive e previdenziali;

RITENUTO opportuno avviare le procedure amministrative per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici in materia previdenziale, le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: garantire il corretto assolvimento degli adempimenti previdenziali richiesti dall'INPS mediante il supporto specialistico per la gestione e la sistemazione delle posizioni assicurative e contributive dei dipendenti ed ex dipendenti comunali, comprese le eventuali regolarizzazioni di note di debito, la ricostruzione delle posizioni pensionistiche, l'elaborazione dei flussi a variazione e gli ulteriori adempimenti connessi;
- importo del contratto: € 3.000,00, oltre IVA nella misura di legge;
- forma del contratto - ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali - quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e [l'attività di progettazione](#), di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di [imposta di bollo](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere quello del Commercio;

TENUTO CONTO che gli [affidamenti diretti](#), ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo [Codice dei Contratti](#);

PRECISATO che:

1. in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
2. con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che le richieste di lavorazione delle pratiche previdenziali e pensionistiche da parte dell'INPS pervengono all'Ente in modo non programmabile e secondo tempistiche non preventivamente determinabili;

CONSIDERATO, altresì, che lo Studio Naldi S.r.l., con sede a Bologna (BO), Via Ilio Barontini, 9 - 11, Codice Fiscale e Partita IVA 03008301206, ha maturato una consolidata esperienza nella gestione delle posizioni previdenziali del personale delle pubbliche amministrazioni e che le prestazioni già rese in favore dell'Ente sono state eseguite con regolarità, professionalità e piena soddisfazione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il listino dei servizi previdenziali dell'operatore economico Studio Naldi S.r.l., ai fini dell'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che il fabbisogno dell'Ente non è preventivamente quantificabile, in quanto il numero e la tipologia delle pratiche previdenziali da trattare dipendono dalle richieste formulate dall'INPS e dai dipendenti interessati nel corso dell'anno e che, conseguentemente, non è possibile determinare a priori il

costo complessivo del servizio, atteso che il corrispettivo di ciascuna prestazione varia in funzione del grado di complessità della pratica secondo il listino economico dell'operatore economico affidatario;

RITENUTO congruo il listino dei servizi previdenziali presentato dallo Studio Naldi S.r.l. e rispondente alle esigenze dell'Ente e ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio sulla base del predetto listino, determinando in € 3.000,00, oltre IVA di legge, l'importo massimo dell'affidamento, entro il quale saranno remunerate le prestazioni effettivamente richieste e svolte secondo i corrispettivi previsti nel medesimo listino;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VERIFICATO che il costo sul servizio in questione è determinato in € 3.000,00, oltre iva 22%, per cui questo Comune può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

RITENUTO di affidare a Studio Naldi S.r.l. con sede a Bologna (BO), Via Illo Barontini, 9 - 11, Codice Fiscale e Partita IVA 03008301206, le attività in parola per un importo di € 3.660,00 (IVA 22% compresa come per legge), in quanto il listino dei corrispettivi risulta congruo rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Amministrazione, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti e adempiendo puntualmente agli obblighi contrattuali; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni contrattuali, in termini qualitativi pienamente rispondenti alle esigenze dell'Ente, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore presenta corrispettivi ritenuti congrui rispetto alla natura specialistica delle prestazioni richieste;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO che per la seguente procedura sono stati registrati il codice CIG: BC705D969B;

RICHIAMATI gli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”;

VISTO altresì il comunicato ANAC del Presidente del 18/06/2025 avente ad oggetto “Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024”;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alle PAD, ad eccezione della Piattaforma dei Contratti Pubblici per l'acquisizione del CIG;

CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

PRESO atto dell'esigenza nel procedere urgentemente in merito;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla

2013 e del Codice di Comportamento Comunale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 24.03.2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27/12/2022, con la quale sono state ridefinite le competenze dei Settori comunali;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 06/05/2026, con il quale è stato nominato il nuovo Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi del vigente assetto organizzativo dell'Ente;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 29/05/2020, esecutiva;
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;
3. di autorizzare l'affidamento diretto a Studio Naldi S.r.l. con sede a Bologna (BO), Via Ilio Barontini, 9 - 11, Codice Fiscale e Partita IVA 03008301206;
4. di impegnare l'importo complessivo di € 3.660,00 al capitolo 595 "PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO" del Bilancio di Previsione

2026-2028, gestione competenza, classificato alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103;

5. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

8. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

9. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 524/2025 e ssmmii;

10. DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n. 36/2023, il seguente responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, dott. Ortelli Federico;

11. DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

12. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Firenze, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

13. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.